



PROVINCIA DI SIENA



Comune di Casole d'Elsa

AVVISO PUBBLICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015

Vista la seguente normativa vigente in materia di diritto allo studio:

- Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
- Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione “ ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;
- Legge 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e DPCM 226/00 che dispongono in materia di contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole secondarie appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate;
- Delibera del Consiglio Regionale 17 aprile 2012, n. 32 che approva il Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2012 – 2015” ai sensi art. 31 della LR 32/2002 e ss.mm nel cui ambito sono inserite le linee di intervento prioritarie per il diritto allo studio scolastico in coerenza con il PIGI 2012-15;
- Delibera Giunta Regionale Toscana n. 656 del 4 agosto 2014 “Diritto allo Studio scolastico – Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2014/2015”;
- Decreto Dirigenziale regionale n. 3666 del 21.08.2014 “Piano Regionale di ripartizione tra i Comuni della Toscana dei fondi statali in attuazione dell’art. 27 della Legge 23.12.98 n. 448 sulla fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori. Anno scolastico 2014/2015”;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Siena n. 2469 del 23.9.2014 ”Pacchetto Scuola a.s. 2014/2015 – Interventi per il Diritto allo Studio scolastico (P.I.G.I. 2012/2015) – Ripartizione tra i comuni della quota pari al 70% del finanziamento regionale”

Il Comune di Casole d'Elsa adotta il presente Bando per l'erogazione delle provvidenze economiche finalizzate al diritto allo studio.

Art. 1 Tipologia di intervento

“Pacchetto scuola” per il sostegno alla frequenza degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

L’incentivo economico denominato “Pacchetto scuola” è destinato agli studenti iscritti ad una scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, localizzata in Toscana, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore a euro 15.000,00 ed è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici).

Il “pacchetto scuola” viene corrisposto ai beneficiari dal **Comune di residenza** nel rispetto degli importi regionali e con le modalità di cui agli articoli successivi. Il beneficiario non dovrà produrre documentazione di spesa.

In caso di diversa residenza fra genitore richiedente e minore interessato, la domanda deve essere inoltrata al comune di residenza del minore.

Art. 2
Quantificazione importo

L'importo del pacchetto risulta diversamente quantificato sulla base delle seguenti variabili:

- ordine e grado di scuola (primaria, secondaria primo grado, secondaria secondo grado)
- anno di corso (primo anno, secondo anno, ecc.)

Sulla base delle risorse disponibili e del fabbisogno sul territorio, il Comune ha la facoltà di disporre la diminuzione dell'importo standard regionale corrispondente che, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 70%.

Ordine e grado	Anno di corso	Importo standard regionale	Importo minimo (70%)
Scuola primaria	/	120,00	84,00
Scuola secondaria primo grado	I	210,00	147,00
	II e III	150,00	105,00
Scuola secondaria secondo grado	I	280,00	196,00
	II	170,00	119,00
	III	190,00	133,00
	IV	190,00	133,00
	V	190,00	133,00

Il Comune si riserva la facoltà di aumentare l'entità degli importi standard regionali solo in presenza delle seguenti condizioni:

- integrazione dei fondi regionali con risorse proprie
- copertura di tutti gli aventi diritto

Art. 3
Criteria per la formazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici

Le graduatorie dei beneficiari verranno stilate in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso.

Art. 4
Requisiti di accesso

Il pacchetto scuola può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:

- a) **requisiti economici:** L'ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente non deve superare il valore di € 15.000,00;
- b) **requisiti di merito per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado e per il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado:** il beneficio può essere richiesto una sola volta per lo stesso anno di corso di studi, ovvero non è consentito richiedere il beneficio già ottenuto l'anno precedente in caso di ripetenza dello stesso anno. Tale clausola di esclusione è valida anche nel caso in cui lo studente ripetente si iscriva ad altro Istituto Scolastico e/o altro indirizzo di studi. In sostanza lo studente che ripeta lo stesso anno (1°, 2°, 3°... ecc.) anche in altro indirizzo di studio non può richiedere il beneficio già ottenuto l'anno precedente per lo stesso anno cui è iscritto al momento della richiesta (1°, 2°, 3°... ecc.);
- c) **requisiti di merito per gli studenti della scuola secondaria di II grado iscritti al III, IV e V anno:** per poter richiedere il beneficio occorre aver conseguito la promozione alla classe successiva nell'anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda di beneficio;
- d) **requisiti anagrafici:** residenza in Toscana, età non superiore a 20 anni.

I requisiti relativi al merito non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%

Art. 5

Modalità e condizioni per l'accesso e l'erogazione dei benefici

I benefici vengono assegnati agli studenti aventi i requisiti e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della graduatoria comunale stilata in ordine ISEE crescente. Gli studenti frequentanti scuole localizzate in altra regione possono richiedere il beneficio al proprio comune di residenza, salvo che la regione nella cui scuola si è iscritti non applichi il principio di frequenza; in ogni caso il contributo delle due regioni non può essere cumulato.

Qualora la frequenza da parte degli studenti assegnatari dei benefici sia inferiore a due mesi nel periodo dell'anno scolastico compreso tra settembre e febbraio incluso, senza giustificato motivo, il beneficio non verrà erogato.

Art. 6

Presentazione della domanda

La domanda per l'accesso al contributo, redatta sull'apposito modulo reperibile presso l'**Ufficio Urp - Protocollo del Comune di Casole d'Elsa** o sul sito internet di questo *Comune* www.casole.it dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo - URP del **Comune ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 25 NOVEMBRE 2014 ORE 13,30**. In alternativa potrà essere spedita tramite raccomandata A.R. (in questo caso farà fede il timbro postale) o via PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo segreteria.casole@postecert.it entro le ore 24.00 del termine suddetto (25/11/2014)

Art. 7

Documentazione da presentare

1. copia Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE 2014 (**redditi 2013**)
2. copia documento di identità del richiedente

Art. 8

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte

- a) Il Comune è tenuto ad effettuare controlli – ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000 – sulla veridicità delle dichiarazioni I.S.E.E. prodotte per avere accesso ai benefici del presente avviso, almeno per il 20% dei soggetti risultati aventi diritto.
- b) Il Comune procederà all'attivazione dei controlli di cui alla lettera a) individuando un tempo congruo per la presentazione delle documentazioni necessarie agli accertamenti. Coloro che risulteranno interessati da tale procedura e non rispetteranno i termini di scadenza fissati saranno comunque dichiarati rinunciatari e non avranno diritto al beneficio risultante dalla graduatoria preliminare.
- c) In caso invece di accertamenti rispetto ai quali le dichiarazioni risultassero “non veritiere”, il soggetto interessato decade dal beneficio stesso ed è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali in materia di false dichiarazioni.
- d) Gli elenchi dei beneficiari dei contributi di cui al presente avviso sono inviati a cura del Comune, alla Guardia di Finanza competente per territorio.